



Le elezioni degli Organi Collegiali di Istituto e delle Consulte

Indizione

(Artt. 2 e 22 OM 215/91)

Il **Ministero** emette annualmente la circolare con la quale detta disposizioni delegando agli UU.SS.RR. di fissare la data per il rinnovo dei consigli di istituto del territorio di propria competenza

Le elezioni per la costituzione dei consigli di classe sono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre

Generalità

(Art. 6 OM 215/91)

Hanno **diritto alla rappresentanza** gli studenti frequentanti presso l'istituto

Se il **numero degli elettori** di un qualsiasi organo collegiale è **inferiore o pari al numero dei posti** da coprire, tutti gli elettori ne fanno parte di diritto ed i posti non attribuiti rimangono scoperti

Nei casi in cui invece sia **superiore di una sola unità** si procede per sorteggio

Gli organi collegiali sono **validamente costituiti** anche nel caso in cui **non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza**

Elettorato attivo e passivo

(Art. 8 OM 215/91)

Gli studenti, **qualunque sia la loro età**, partecipano all'elezione:

- di **due rappresentanti nei consigli di classe**
- - di **quattro rappresentanti nel consiglio di istituto**

All'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe partecipano solo **gli alunni iscritti alle classi** interessate

All'elezione dei rappresentanti nel consiglio d'istituto **tutti gli alunni iscritti all'istituto**



Incompatibilità

(Art. 16 OM 215/91)

Non sono contemplate
incompatibilità che
riguardano gli studenti

Elezione nei consigli di classe - indizione

(Artt. 21 e 23 [OM 215/91](#))

Entro il **31 ottobre** di ogni anno il Dirigente Scolastico convoca per ciascuna classe o sezione l'assemblea

In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto adottando il consueto sistema delle liste contrapposte presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni

Elezione nei consigli di classe - convocazione

(Artt. 22 [OM 215/91](#))

L'atto di convocazione delle assemblee deve indicare:

a) **l'orario di apertura** dei lavori; b) le **modalità** di votazione, di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo, fissato in non meno di due ore senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea che si conclude con l'inizio delle operazioni elettorali

In ciascuna classe, **subito dopo la conclusione dell'assemblea**, nella quale vengono ascoltate e discusse le linee della proposta di programma didattico-educativo, si procede alla elezione provvedendo a **costituire un seggio elettorale**

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di istituto sarà invece la commissione elettorale dell'istituto a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti

Le elezioni nei consigli di classe hanno luogo sulla base di **un'unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico**. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno. Dunque indicherà **una sola preferenza** (due per il consiglio di istituto)

Se due o più studenti riportano lo **stesso numero di voti**, la proclamazione è fatta **per sorteggio**

La Commissione Elettorale

(Art. 24 [OM 215/91](#).)

La commissione elettorale è **nominata dal Dirigente** e composta di **cinque membri : 2 docenti, 1 A.T.A., 2 genitori, designati dal consiglio di istituto o dallo stesso dirigente ove questo non vi provveda**

È **presieduta da uno dei suoi membri**, eletto a maggioranza dai suoi componenti

Le funzioni di **segretario** sono svolte da un membro designato dal presidente

Delibera **a maggioranza** con la presenza di almeno la **metà più uno** dei propri componenti. In caso di parità **prevale il voto del presidente**

Dura in carica **due anni** ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo

I suoi poteri sono **prorogati** fino alla costituzione e all'insediamento della nuova commissione

Possono costituirsi commissioni elettorali anche con un **numero di membri inferiore** a quello previsto **assicurando la rappresentanza** a tutte le categorie. Sono comunque **validamente costituite anche se non sono rappresentate tutte le componenti**

I **membri inclusi in liste** di candidati devono essere **sostituiti**

Liste dei candidati

(Artt. 30-31 [OM 215/91](#))

Le liste dei candidati possono contenere **anche un solo nominativo**

I candidati sono elencati con **l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita**, contrassegnati da **numeri arabi progressivi**

Le liste debbono essere corredate dalle **dichiarazioni di accettazione dei candidati**, e di non appartenenza ad altre liste della stessa componente

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza dello stesso consiglio, **ne può presentarne alcuna**

L'ordinanza prevede che le firme di candidati e presentatori **siano autenticate** dal Dirigente, dal docente collaboratore a ciò delegato nonché anche dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere, previa esibizione di documento di riconoscimento o anche senza qualora **l'identità sia nota** all'organo che procede all'autenticazione

L'autenticazione è effettuata sia mediante i **certificati di autenticazione in carta libera**, allegati alle liste, sia mediante **autenticazione apposta direttamente sulle liste**, indicante gli estremi del documento del richiedente

Tuttavia il [D.P.R.445/2000](#) ha previsto a certe condizioni la semplice allegazione di **fotocopia di un documento** d'identità in luogo dell'autentica

Presentazione Liste dei candidati

(Art. 37 [D.lgs 297/94](#) Art. 6 [OM 215/91](#) e Art. 32 come modificato [dall'O.M. 293/96](#))

Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale:

- da **almeno due elettori** della componente ove questi non siano superiori a 20;
- da **almeno 1/10** degli elettori della componente, ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da **almeno venti** elettori della componente, se questi siano superiori a 200

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un **numero romano riflettente l'ordine di presentazione** e da un **motto** indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un **numero di candidati fino al doppio** del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria

Se una lista è completa chi voglia ancora candidarsi può costituirne un'altra

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salva la facoltà di rinunciare alla nomina

È possibile anche non presentare alcuna lista dal momento che **gli organi collegiali sono validamente costituiti "anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza"**

Verifica delle Liste

(Artt. 33-34 [OM 215/91](#))

La commissione elettorale verifica che:

- a) le liste siano state **sottoscritte dal prescritto numero** di elettori, che gli stessi **appartengano alle categorie** cui si riferisce la lista e che siano **autentiche** le firme dei presentatori;
- b) le liste siano accompagnate dalle **dichiarazioni di accettazione** dei candidati, che gli stessi **appartengano alla categoria** cui si riferisce la lista, e che le loro **firme siano autentiche**, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti

Provvede, inoltre, a **ridurre le liste** che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare i nominativi dei candidati inclusi in più liste. Non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste

Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino inferiori a quelli richiesti o sia riscontrata altra **irregolarità**, la commissione ne dà **comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione** e non oltre il terzo giorno successivo al termine di presentazione delle liste

Le decisioni sono rese **pubbliche entro 5 giorni** successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste, con affissione all'albo e possono essere **impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione** all'albo, con ricorso all'U.S.R. I ricorsi sono decisi entro **due giorni**

Le liste definitive dei candidati **sono affisse all'albo ed inviate ai seggi elettorali**

Predisposizione delle schede

(Art. 36 comma 7 [OM 215/91](#))

Le schede elettorali debbono essere costituite da **fogli di eguale grandezza**

I **Dirigenti Scolastici forniscono ai seggi i fogli** necessari all'atto dell'insediamento **stampando e distribuendo i** fac-simili di scheda

Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri, la **dicitura:**
"Elezioni del consiglio di istituto"

Tutte le schede debbono, infine, recare **l'indicazione del seggio** e del numero romano di ciascuna lista elettorale ed essere **vidimate** con la firma di uno scrutatore. Se la vidimazione avviene anticipatamente le schede vidimate debbono essere **custodite in plichi sigillati**

Nelle schede elettorali, di **colore bianco**, accanto al **motto** di ciascuna lista, debbono essere prestampati i **nominativi dei candidati** non è indicato secondo quale ordine

Costituzione - sede - composizione e nomina dei seggi

(Artt. 37-38 [OM 215/91](#))

Per ogni sede, plesso, succursale deve costituirsi **almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni e ove vi siano più di trecento alunni** si costituisce **un seggio ogni trecento alunni**

I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni **superiore a trecento** qualora sia richiesto da **esigenze organizzative**, purché sia assicurata **massima facilità di espressione del voto**

Ogni seggio è composto da **un presidente** e da **due scrutatori**, di cui uno funge da segretario, **scelti tra gli elettori delle categorie da rappresentare**

Non possono far parte dei seggi coloro che siano **inclusi in liste di candidati**

I componenti sono **nominati dal Dirigente Scolastico** su designazione della commissione elettorale

Votazioni per le elezioni del CdI

(Art. 40 [OM 215/91](#))

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono **firmare** accanto al loro nome sull'elenco degli elettori. Nello **spazio riservato alle votazioni** devono essere disposti **due tavoli in due angoli opposti** in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando la segretezza del voto.

Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le **liste dei candidati**.

Nello spazio riservato al seggio devono essere disposti dei **tavoli**, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere.

Il voto viene espresso personalmente mediante una **croce** sul numero romano indicato nella scheda.

Le **due preferenze** sono espresse con un **segno di matita** accanto al nominativo prestampato del candidato.

Se il presidente è assente, egli è **sostituito dallo scrutatore più anziano presente**, il quale chiama ad esercitarne le funzioni di scrutatore un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. Tuttavia ove non sia possibile integrare gli scrutatori, il seggio **si insedia ugualmente** con i presenti.

Delle operazioni **viene redatto verbale, in duplice originale**, sottoscritto da presidente e scrutatori.

Rappresentanti di lista - Scrutinio

(Artt. 41-42-43 [OM 215/91](#))

Il **primo firmatario** tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione e dei seggi elettorali **i nominativi dei rappresentanti di lista**, in ragione di **uno** presso la commissione elettorale e di **uno** presso ciascun seggio, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente **dopo la chiusura delle votazioni** e durano ininterrottamente fino al loro completamento.

Le decisioni sono prese **a maggioranza**. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle operazioni **partecipano i rappresentanti di lista** appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio (non i candidati).

Delle operazioni di scrutinio viene redatto **processo verbale**, in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.

Da detto processo verbale debbono risultare i seguenti dati:

- a) **numero degli elettori e quello dei votanti**, distinti per ogni categoria;
- b) il **numero dei voti** attribuiti a ciascuna lista;
- c) il **numero dei voti di preferenza** riportati da ciascun candidato.

Scrutinio

(Art. 43 [OM 215/91](#))

Se l'elettore ha espresso **preferenze per candidati di lista diversa** da quella prescelta, vale il voto di lista

Se, invece, l'elettore ha espresso nel relativo spazio **preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista**, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono

Se le **preferenze espresse sono maggiori** del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione, annullando quelle eccedenti

Le schede elettorali che **mancano del voto di preferenza** sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere **all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi** e quando sia impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore

Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato **presso l'istituto. L'altro esemplare**, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di istituto") **va rimesso subito al seggio competente** a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti

Attribuzione dei posti

(Art. 44 [OM 215/91](#))

Le **operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1** integrato da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi la cui nomina deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della votazione

Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, **il seggio 1 riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati**. Poi determina la **cifra elettorale di ciascuna lista**, sommando i voti validi riportati dalla lista e la **cifra individuale di ciascun candidato**, sommando i voti di preferenza

Per **l'assegnazione del numero dei consiglieri** a ciascuna lista si divide la cifra elettorale (cioè la somma dei voti validi) per 1, 2, 3, 4 ... sino al numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono i quozienti più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente (vedi esempio alla pagina seguente). Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza

Attribuzione dei posti - Esempio

Lista I 800 voti Lista II 400 voti Lista III 300 voti
dividendo 800, 400 e 300 per 1, 2, 3, ecc. si ottengono i seguenti numeri:

Lista I: 800, 400, 266, 200, 160, 133, 114, 100

Lista II: 400, 200, 133, 100, 80, 66, 57, 50

Lista III: 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 37,5

Se si considerano gli 8 numeri più alti alla lista I vanno 5 consiglieri alla lista II 2 consiglieri e 1 alla lista III. I Consiglieri vengono scelti in base alla graduatoria interna alla lista, stabilita dalle singole preferenze ricevute. Le cifre decimali sono state arrotondate all'unità

Proclamazione – Ricorsi – Elezioni suppletive

(Art. 44 comma 2 Art. 53 [OM 215/91](#))

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla **proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto**

Degli eletti proclamati va data **comunicazione mediante affissione del relativo elenco** all'albo della scuola

I rappresentanti di lista ed i singoli candidati possono presentare **ricorso** alla commissione elettorale **avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione**

I ricorsi sono **decisi entro 5 giorni**

È riconosciuto diritto di accesso ai **verbali e agli atti** concernenti gli scrutini

Anche **per le elezioni suppletive** per la surroga, vale la facoltà di presentazione di **liste contrapposte e** devono essere indette, di norma, **all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali**

Decadenza

(Art. 51 [OM 215/91](#))

Decadono dalle cariche elettive i rappresentanti nei consigli di classe e/o di istituto che per qualsiasi motivo cessano di appartenere alle componenti scolastiche.

Decadono dalle cariche elettive il **31 agosto** gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio

Gli studenti che, per qualsiasi altra diversa causa cessino di appartenere alla scuola in cui sono iscritti, decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente della predetta scuola

Elezioni delle Consulte

(Art. 6 D.P.R. n. 567/1996, come modificato ed integrato da: D.P.R. n. 156/1999, D.P.R. n. 105/2001, D.P.R. n. 301/2005, D.P.R. n. 268/2007)

Due rappresentanti degli studenti per ciascuna scuola secondaria di secondo si riuniscono in **consulta provinciale** in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'ufficio scolastico territoriale che assicura il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica

La durata in carica dei rappresentanti è **di due anni**

L'elezione avviene **entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza** dell'organismo con le **stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto**

La prima riunione è convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico territoriale entro **quindici giorni** dal completamento delle operazioni elettorali

Sostituzione dei rappresentanti della Consulta

(anche [Nota 1 aprile 2008](#))

Per la **sostituzione** degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa (es. sopraggiunta indisponibilità, passaggio ad altra scuola ecc...), o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, **prima del biennio** si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i **primi fra i non eletti** delle rispettive liste (surroga)

In caso di esaurimento delle liste si procede ad **elezioni suppletive**

Pur **in mancanza di norma espressa** per la **sostituzione del Presidente della Consulta prima del biennio** la [nota del 2008](#), posto che *“la Consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di Presidenza”* suggerisce che, salvo che il regolamento non disponga diversamente, nel caso l'elezione del Presidente sia avvenuta sulla base di liste elettorali, questi andrà **sostituito con il primo dei non eletti nella sua stessa lista di appartenenza**; negli altri casi si procederà ad **elezioni suppletive**